

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1812

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati RUFFOLO e LODIGIANI

Presentata il 22 giugno 1984

Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera

ONOREVOLI COLLEGHI! — I « Sassi » di Matera costituiscono una realtà storico-urbanistica assai complessa sia per il processo remoto della loro formazione, sia per le vicende recenti cui sono stati interessati.

L'intervento statale, sviluppatosi dal 1952 al 1971 con quattro leggi speciali, se da una parte ha consentito il trasferimento degli abitanti in nuovi rioni dando alla città un nuovo assetto sociale ed urbanistico, dall'altra parte però ha comportato in pratica lo svuotamento dei rioni « Sassi » di ogni contenuto urbano residenziale ed il loro abbandono, rendendo così assai problematico il recupero dei rioni ad una destinazione d'uso urbana e la loro stessa salvaguardia fisica.

Già la legge 28 febbraio 1967, n. 126, modificata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1043, riconoscendo la necessità di provvedere alla rivitalizzazione e salvaguardia dei rioni Sassi, prevedeva l'espletamento di un concorso internazionale per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, l'utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale di detti rioni.

Il dibattito sortito alle conclusioni di detto concorso, bandito nel 1974 e conclusosi nel 1978, mentre ha approfondito gli elementi tecnici, storici e critici sulle metodologie operative da seguire nel processo di recupero residenziale ed urbano dei Sassi, ha altresì posto in evidenza la grande complessità di tale processo; inoltre la mancata proclamazione di un vincitore del concorso stesso è servita alla commissione giudicatrice per riconsegnare interamente al comune di Matera la responsabilità di pianificare e avviare il processo di recupero.

Allo stato attuale, l'incompiutezza legislativa dell'ultima legge speciale 29 novembre 1971, n. 1043, e l'inoperatività provata della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, causata dalla indisponibilità del patrimonio acquisito dallo Stato in seguito agli espropri operati con le leggi speciali sui « Sassi », non consentono assolutamente di avviare qualsiasi organico piano di recupero dei rioni « Sassi ».

Tali rioni, vale la pena sottolinearlo, non costituiscono centro storico abitato, recuperabile con interventi ordinari di progressivo rinnovamento e rifunzionaliz-

zazione delle strutture edilizie, ma si configurano come struttura urbana vuota, di proprietà in gran parte dello Stato, in fase di progressivo degrado.

Da ciò la proposta di cui al presente progetto che ha lo scopo:

di inquadrare l'intervento generale di recupero nell'ambito della ordinaria legislazione urbanistica ed edilizia, giunta ormai ad un livello di elaborata organicità con le leggi 28 gennaio 1977, n. 10, e 5 agosto 1978, n. 457, superando il ricorso a leggi e procedure speciali;

di superare l'ostacolo costituito dalla indisponibilità del patrimonio dello Stato, prevedendone la progressiva cessione in proprietà gratuita al comune di Matera e la conseguente gestione;

di prevedere appositi stanziamenti aggiuntivi a favore del comune di Matera sui fondi che, in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER destinerà alla regione Basilicata, giustificati dalla particolarità e complessità dell'azione di recupero;

di procedere con uno stanziamento straordinario di 30 miliardi dal 1985 al 1988 alla realizzazione dei piani di recupero già approvati dal comune di Matera e rimasti tuttora inattuati nonché di quelli che verranno approvati in futuro.

Nei « Sassi » di Matera, secondo le indicazioni scaturite dal concorso internazionale, è possibile recuperare complessivamente, a fini residenziali, circa 3.500 vani, oltre alle attrezzature e servizi pubblici a scala di quartiere, urbana e territoriale.

L'azione di recupero, come è comprensibile, dovrà concretizzarsi secondo una intersecazione di fasi attuative che, insieme agli interventi di risistemazione idrogeologica e riqualificazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, assicuri il contestuale recupero residenziale che, esaurita la prima fase di sperimentazione, verrà via via ad incrementarsi nel tempo.

Di qui l'esigenza dell'intervento finanziario dello Stato basato su specifici programmi biennali per assicurare l'opera generale di recupero.

L'articolo 1 riconosce il preminente interesse nazionale rivestito dal patrimonio storico-urbanistico-ambientale ed etnografico dei rioni « Sassi » e la esigenza del loro recupero e salvaguardia.

L'articolo 2 fissa le procedure di competenza del comune di Matera per il conseguimento delle finalità della legge:

variante generale al piano regolatore generale vigente relativa al comprensorio dei « Sassi » al fine di determinare con chiarezza la dimensione generale del problema;

gli obiettivi urbanistici e lo schema normativo entro cui calare i piani esecutivi;

piani di recupero e piani di zona quali strumenti attuativi particolareggiati.

L'articolo 3 prevede il superamento dell'ostacolo costituito dalla indisponibilità del patrimonio statale con il passaggio in proprietà dello stesso al comune di Matera, relativamente agli immobili compresi ogni volta in ciascun piano particolareggiato approvato dal consiglio comunale. A operazione di recupero effettuata sono previsti infine i meccanismi di gestione e concessione di detto patrimonio da parte del comune di Matera.

Con l'articolo 4 l'onere finanziario aggiuntivo a favore del comune di Matera richiesto ogni biennio su base documentale viene innestato al meccanismo di spesa ordinario previsto dalla legge n. 457 del 1978 assegnandolo ai fondi che il CER, in base alla stessa legge, destinerà alla regione Basilicata.

L'articolo 5 prevede il finanziamento per il biennio 1985-1986 in 10 miliardi e per il biennio 1987-1988 in 20 miliardi.

L'articolo 6 abroga le norme che contrastano con quelle della presente legge relativamente al *corpus* legislativo speciale che ha riguardato i rioni « Sassi » al fine di evitare equivoci o distorte interpretazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La sistemazione ed il restauro urbanistico ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse storico, urbanistico, paesaggistico ed etnografico nazionale. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera pre-dispone:

a) una variante al piano regolatore generale vigente estesa all'intero comprensorio di cui al precedente articolo 1 che, tenendo conto delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, deve:

1) definire le specifiche vocazioni e le iterazioni fra le varie parti del territorio interessato e la città;

2) prevedere il recupero in termini di edilizia residenziale, servizi ed attrezzature pubbliche, nonché il restauro ambientale e paesaggistico ed uno schema normativo generale di attuazione;

b) strumenti attuativi così individuati:

1) piani di zona formulati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167;

2) piani particolareggiati formulati ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Potranno, altresì, essere predisposti ed attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, ovvero dal comune di Matera, piani di recupero formulati ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Fino all'approvazione dei piani attuativi potranno essere rilasciate singole concessioni edilizie di restauro conservativo

e di lavori manutentori in linea con lo schema normativo generale di attuazione.

Le norme di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, si applicano per tutto il periodo di validità dei piani predetti.

La realizzazione degli interventi può essere affidata dal comune di Matera all'Istituto autonomo case popolari.

ART. 3.

Con l'approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 2, gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato in essi compresi sono ceduti in proprietà gratuitamente, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti, al comune di Matera. La consegna dovrà risultare da apposito verbale.

Il comune di Matera, effettuata l'operazione di recupero, assegna gli immobili in concessione a persone fisiche o giuridiche che dovranno utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le concessioni sono rilasciate sulla base di apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale nel quale dovranno essere previsti:

a) requisiti soggettivi dei concessionari;

b) criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di concessione;

c) sanzioni a carico dei concessionari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella concessione.

I canoni di concessione degli immobili sono incamerati dal comune di Matera ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, col vincolo di spesa per la realizzazione e manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

ART. 4.

Agli oneri necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 si fa fronte con appositi stanziamenti a favore del comune di Matera aggiuntivi ai fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, che il CER destinerà alla regione Basilicata sulla base di documentata richiesta da inoltrare entro il 30 giugno 1985, per il primo biennio, ed entro il 30 giugno 1987 per il secondo biennio.

ART. 5.

Gli stanziamenti aggiuntivi alla legge 5 agosto 1978, n. 457, di cui all'articolo precedente, sono previsti in lire 10 miliardi per il biennio 1985-1986 e lire 20 miliardi per il biennio 1987-1988.

All'onere derivante si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità esistenti al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

ART. 6.

Le norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla legislazione speciale sui rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*